DELIBERAZIONE 17 DICEMBRE 2019 546/2019/R/EEL

VERIFICA DI CONFORMITÀ DI PROPOSTE DI MODIFICA DEL CODICE DI TRASMISSIONE, DISPACCIAMENTO, SVILUPPO E SICUREZZA DELLA RETE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2017/2196

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1092^a riunione del 17 dicembre 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (EU) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/943) che ha abrogato e sostituito il Regolamento 714/2009;
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SO GL);
- il regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione del 24 novembre 2017 (di seguito: Regolamento *Emergency & Restoration*);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239/03, come modificato dalla legge di conversione 27 ottobre 2003, n. 290/03 (di seguito: decreto legge 239/03);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica del 6 novembre 1979 (di seguito: delibera CIPE);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 luglio 2018, 401/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 401/2018/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 23 luglio 2019, 322/2019/R/eel (di seguito: DCO 322/2019/R/eel);
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);

- la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) dell'8 febbraio 2019, prot. Autorità 3519 del 12 febbraio 2019 (di seguito: comunicazione 8 febbraio 2019);
- la comunicazione di Terna del 22 marzo 2019 inerente al piano di riaccensione del sistema elettrico e relativi allegati, prot. Autorità 7446 e 7447 del 26 marzo 2019 (di seguito: comunicazione riaccensione 22 marzo 2019);
- la comunicazione di Terna del 22 marzo 2019 inerente al piano di distacco tramite EAC, prot. Autorità 7448 del 26 marzo 2019 (di seguito: comunicazione EAC 22 marzo 2019)

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 18 del Regolamento SO GL definisce i diversi stati di funzionamento in cui può trovarsi a funzionare un sistema elettrico;
- le modalità con cui i TSO devono esercire il sistema elettrico nei vari stati di funzionamento, ivi incluse le modalità di coordinamento fra di essi con riferimento a ciascuna area sincrona e alle interconnessioni fra le diverse aree sincrone del sistema europeo, sono definite:
 - nel Regolamento SO GL per quanto riguarda gli stati di funzionamento normale e di allerta;
 - nel Regolamento *Emergency & Restoration* per quanto riguarda gli stati di funzionamento di emergenza, blackout e ripristino;
- l'articolo 4(4) del Regolamento *Emergency & Restoration* prevede che i termini e le condizioni per la fornitura dei servizi di difesa e ripristino del sistema elettrico da parte di alcuni utenti della rete appositamente selezionati (di seguito: utenti rilevanti per difesa e ripristino) possono essere inclusi nel quadro legislativo nazionale oppure definiti su base contrattuale: in tal caso la proposta in tal senso deve essere predisposta da ciascun TSO entro il 18 dicembre 2018;
- ai sensi dell'articolo 4(5) del Regolamento *Emergency & Restoration* ciascun TSO è tenuto a predisporre entro il 18 dicembre 2018 il piano di difesa e il piano di ripristino del sistema elettrico, in coerenza con le disposizioni rispettivamente degli articoli 11 e 23 del regolamento stesso; tali documenti devono includere almeno:
 - gli obiettivi di entrambi i piani;
 - le condizioni di attivazione degli stessi;
 - il razionale alla base delle misure contenute nei piani stessi, con indicazioni del contributo di ciascuna misura all'esercizio del sistema elettrico e dei soggetti responsabili per la sua attuazione;
 - le scadenze per l'implementazione delle misure stesse;
- ai sensi degli articoli 12(3) e 24(3) del Regolamento *Emergency & Restoration* le misure che ciascun utente rilevante per difesa e ripristino è tenuto ad implementare devono essere notificate da Terna al medesimo utente entro il 18 dicembre 2018; ai sensi degli articoli 12(6) e 24(6) del medesimo Regolamento l'utente deve implementare le misure entro 12 mesi dalla notifica;

- fanno eccezione al paragrafo precedente le misure in attuazione del piano di alleggerimento in condizioni di sottofrequenza e le misure in materia di disponibilità di sistemi di alimentazione di riserva per 24 ore a seguito di assenza della fonte primaria di energia, per le quali l'articolo 55 del Regolamento *Emergency & Restoration* prevede l'implementazione entro il 18 dicembre 2022;
- i piani di difesa e ripristino del sistema elettrico devono altresì includere l'elenco dei soggetti prioritari ai fini della disconnessione e successiva rialimentazione, o i principi base per la loro identificazione, unitamente alle relative modalità di gestione; tali disposizioni possono essere omesse qualora già disciplinate nell'ordinamento nazionale;
- ai sensi degli articoli 36(1) e 39(1) del Regolamento *Emergency & Restoration* ciascun TSO è tenuto a predisporre entro il 18 dicembre 2018 una proposta per le regole per la sospensione e il ripristino delle attività di mercato e le disposizioni per il *settlement* dell'energia immessa e prelevata in tali condizioni;
- l'articolo 4(3) del Regolamento *Emergency & Restoration* prevede che le valutazioni sulle sulle regole per la sospensione e il ripristino delle attività di mercato e il relativo *settlement* siano di competenza esclusiva delle autorità di regolazione; per le altre proposte di cui al regolamento stesso gli stati membri dell'Unione possono invece prevedere l'invio ad altre autorità competenti appositamente designate.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell'ambito del Codice di Rete, Terna ha predisposto gli Allegati A.9 (Piano di difesa del sistema elettrico), A.10 (Piano di rialimentazione e riaccensione del sistema elettrico nazionale volume generale) e A.12 (Criteri di taratura dei relè di frequenza del sistema elettrico e piano di alleggerimento) sostanzialmente con tali Allegati, redatti nella versione corrente fra il 2004 e il 2006, Terna ha definito i principi generali alla base dei piani di difesa e riaccensione del sistema elettrico, integrando quanto già disciplinato in merito alla sicurezza del sistema elettrico nel Capitolo 10 del Codice di Rete stesso; ulteriori dettagli con riferimento al piano di difesa e al piano di riaccensione sono contenuti nei volumi operativi e nel piano di distacco del carico inviati ai soli soggetti interessati all'implementazione di ciascuna misura e non resi pubblici in quanto rilevanti per la sicurezza nazionale;
- Terna ha altresì predisposto l'Allegato A.20 (Disposizioni per la predisposizione e l'attuazione del piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico (PESSE)) al fine di identificare i criteri per i distacchi a rotazione dell'utenza diffusa in ottemperanza alla Delibera CIPE;
- l'Autorità con la deliberazione 401/2018/R/eel ha positivamente verificato per quanto di propria competenza la nuova versione dell'Allegato A.20, chiarendo, nelle premesse del provvedimento che:
 - l'aggiornamento dell'Allegato A.20 rientra nell'implementazione delle misure per la difesa del sistema elettrico di cui al Regolamento *Emergency & Restoration*;

- nelle more della predisposizione da parte di Terna del pacchetto complessivo inerente l'implementazione del Regolamento *Emergency & Restoration*, fosse comunque opportuno procedere alla positiva verifica della nuova versione dell'Allegato A.20, ritenuto pienamente coerente con le disposizioni previste in materia dal regolamento stesso, al fine di consentire alle imprese distributrici di avviare quanto prima l'implementazione delle nuove misure di distacco dell'utenza diffusa;
- con la comunicazione 8 febbraio 2019 Terna ha trasmesso all'Autorità una proposta di modifica del Capitolo 10 del Codice di Rete e degli allegati A.9, A.10 e A.12, nonché la prima edizione dell'Allegato A.75 (Modalità di gestione della rete in caso di sospensione e ripristino delle attività di mercato);
- più in dettaglio i documenti del precedente alinea, Terna:
 - ha recepito nel Codice di rete le disposizioni generali in materia di esercizio del sistema elettrico in condizioni di emergenza, black-out e ripristino di cui al Regolamento *Emergency & Restoration*;
 - ha aggiornato i piani di difesa e ripristino del sistema elettrico in coerenza con quanto previsto al riguardo dal Regolamento *Emergency & Restoration*;
 - ha aggiornato i termini e le condizioni generali per la fornitura dei servizi di ripristino del sistema elettrico da parte degli utenti responsabili per gli stessi; in particolare l'insieme di detti utenti include sia le imprese distributrici sia gli impianti di generazione abilitati al servizio di *black start*;
 - ha confermato per i servizi di difesa del sistema elettrico le modalità attualmente vigenti che spaziano dall'attivazione del servizio di interrompibilità del carico, alla modulazione della produzione eolica e fotovoltaica afferente alla rete di trasmissione nazionale, dal distacco della generazione distribuita tramite procedura RIGEDI di cui all'Allegato A.72 al Codice di Rete, all'attivazione di procedure di distacco del carico tramite la procedura a rotazione di cui all'Allegato A.20 e/o piani di distacco automatico asserviti all'andamento della frequenza; le uniche novità implementative riguardano le modalità di coordinamento con i TSO confinanti in caso di emergenza e l'aggiornamento dei criteri di taratura degli equilibratori automatici di carico;
 - ha proposto le regole per la sospensione e il ripristino delle attività di mercato e per il *settlement* dell'energia immessa e prelevata, prevedendo, in particolare, che
 - la comunicazione della sospensione del mercato e del relativo ripristino sia pubblicata sul sito Internet di Terna e del Gestore dei Mercati Energetici e notificata puntualmente a tutti i soggetti interessati;
 - o in caso di sospensione del mercato Terna possa attivare risorse in deroga rispetto all'ordine di merito economico; gli ordini di dispacciamento e le direttive agli impianti sono impartiti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili;
 - o la fornitura delle risorse di dispacciamento in tali condizioni sia remunerato ad un prezzo proposto da Terna e approvato dall'Autorità;
 - o gli sbilanciamenti siano valorizzati al prezzo zonale di vendita dell'energia elettrica, come emerso dal mercato del giorno prima;

- con la comunicazione riaccensione 22 marzo 2019 Terna ha trasmesso le nuove versioni dei volumi operativi relativi al piano di riaccensione nazionale (di seguito: volumi operativi del piano di riaccensione), a complemento della nuova versione dell'Allegato A.10 al Codice di rete; la medesima comunicazione è stata inviata a ciascun utente della rete interessato, limitatamente alla parte di competenza di ognuno;
- più in dettaglio con le nuove versioni dei volumi operativi del piano di riaccensione Terna:
 - ha notificato a ciascun utente della rete rilevante per il ripristino le procedure che il medesimo è tenuto a seguire per l'implementazione del piano di riaccensione nazionale:
 - ha identificato le misure che ciascun impianto di generazione già coinvolto nelle precedenti versioni del piano di riaccensione deve implementare per adattarsi alle disposizioni previste dal Regolamento *Emergency & Restoration*; i principali adempimenti riguardano l'installazione dell'Integratore Locale di Frequenza (di seguito: ILF), laddove non già presente, e la presenza di sistemi di alimentazione di riserva al fine di garantire la conduzione degli impianti e le comunicazioni durante le fasi di ripristino del sistema elettrico per un tempo almeno pari a 24 ore;
 - ha individuato dei nuovi nuclei di ripartenza del sistema elettrico per rendere più efficiente la rialimentazione del carico a seguito di disalimentazione diffusa;
 - ha notificato ai titolari degli impianti di generazione inclusi nei nuovi nuclei di ripartenza l'inclusione nel piano di riaccensione nazionale nonché l'elenco delle misure da implementare per ottemperare alle disposizioni del piano stesso (installazione di dispositivi ILF e *black start*, laddove non presenti, e adeguamento dei sistemi di alimentazione di riserva);
 - ha identificato le tempistiche di implementazione delle varie misure, prevedendo in generale
 - o il termine del 18 dicembre 2019 per gli adeguamenti relativi ai dispositivi ILF per un numero ridotto di impianti di generazione già coinvolti nel piano di riaccensione nazionale;
 - o il termine del 18 dicembre 2020 per gli adeguamenti relativi ai dispositivi ILF e *black start* per tutti gli altri impianti di generazione già coinvolti nel piano di riaccensione nazionale e per gli impianti di generazione inclusi nei nuovi nuclei di ripartenza:
 - o il termine del 18 dicembre 2020 per gli adeguamenti dei sistemi di alimentazione inerenti i posti di conduzione e manovra gestiti dagli utenti della rete rilevanti per il ripristino;
 - o il termine del 18 dicembre 2022 per gli adeguamenti dei sistemi di alimentazione per gli impianti di generazione, le cabine primarie e le stazioni essenziali coinvolti nel piano di riaccensione nazionale;
- con la comunicazione EAC 22 marzo 2019 Terna ha trasmesso la nuova versione del piano di distacco del carico tramite equilibratori automatici di carico (di seguito: piano EAC) a complemento delle nuove versioni degli Allegati A.9 e A.12 al Codice

di Rete; il piano di distacco è stato inviato con la medesima comunicazione a ciascuna impresa distributrice cui è richiesta l'implementazione del piano stesso, limitatamente alle parti di competenza di ognuno;

- più in dettaglio, con la nuova versione del piano EAC Terna:
 - ha definito nel dettaglio la taratura degli equilibratori automatici di carico, in ottemperanza ai criteri generali di cui all'Allegato A.9 al Codice di Rete;
 - ha chiesto alle imprese distributrici di implementare il piano di distacco nel più breve tempo possibile al fine di salvaguardare l'esercizio in sicurezza del sistema elettrico e comunque entro e non oltre il 18 dicembre 2022.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- le nuove versioni del Capitolo 10 del Codice di Rete e degli allegati A.9, A.10, A.12 e A.75 sono state poste in consultazione da Terna in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento *Emergency & Restoration*;
- in esito alla consultazione
 - numerosi operatori hanno richiesto modifiche puntuali al testo per migliorarne la chiarezza;
 - alcuni operatori hanno richiesto dettagli in merito all'attuazione delle misure inerenti al piano di riaccensione nazionale;
 - alcuni operatori hanno evidenziato l'opportunità di prevedere forme di riconoscimento dei costi per gli adempimenti connessi all'implementazione del Regolamento *Emergency & Restoration* e di subordinare l'inclusione di nuovi impianti nel piano di riaccensione ad una apposita analisi costi e benefici;
 - alcuni operatori hanno chiesto di avere a disposizione tutti gli elementi per la definizione del prezzo di valorizzazione delle risorse di dispacciamento in caso di sospensione del mercato; un operatore in particolare vorrebbe replicare in tale contesto la struttura di remunerazione prevista su MSD incluso un gettone a copertura dei costi di accensione;
- nella relazione allegata alla comunicazione 8 febbraio 2019 Terna ha dato riscontro delle osservazioni pervenute durante la consultazione evidenziando di
 - aver positivamente accolto diverse delle modifiche puntuali al testo richieste dagli operatori; laddove la richiesta non è stata accolta, Terna ha comunque fornito i riferimenti puntuali del Codice di Rete in cui l'argomento era già stato trattato nel dettaglio;
 - aver incluso maggiori dettagli inerenti all'attuazione delle misure inerenti al piano di riaccensione nazionale nei volumi operativi del piano di riaccensione da inviare a ciascun soggetto interessato;
 - aver chiarito che i nuovi nuclei di ripartenza inclusi nel piano di riaccensione sono stati individuati al fine di migliorare la resilienza del sistema e di consentire una più celere rialimentazione nelle aree debolmente connesse con la rete di trasmissione nazionale:
 - rinviare all'Autorità ogni valutazione in merito al riconoscimento dei costi legati all'implementazione a livello nazionale delle misure relative al Regolamento

- Emergency & Restoration, nonché ogni valutazione in merito alla determinazione del prezzo per la fornitura delle risorse per il servizio di dispacciamento in condizioni di sospensione del mercato;
- nel DCO 322/2019/R/eel l'Autorità ha anticipato che, con riferimento all'implementazione nazionale del Regolamento *Emergency & Restoration*, occorrerà definire modalità e tempistiche, nonché strumenti finalizzati alla copertura (parziale o totale) dei relativi costi di adeguamento.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'articolo 4(3) del Regolamento *Emergency & Restoration* prevede che le valutazioni sulle regole per la sospensione e il ripristino delle attività di mercato e il relativo *settlement* siano di competenza esclusiva delle autorità di regolazione; per le altre proposte di cui al regolamento stesso gli stati membri dell'Unione possono invece prevedere l'invio ad altre autorità competenti appositamente designate;
- ai sensi dell'articolo 1 quinquies del decreto-legge 239/03 l'approvazione del programma di adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico nazionale sono di competenza del Ministero per lo Sviluppo Economico (già Ministero per le Attività produttive); l'Autorità rimane responsabile solo in merito agli adeguamenti tariffari per la copertura dei relativi costi.

RITENUTO CHE:

- la documentazione inviata da Terna con le comunicazioni 8 febbraio 2019, riaccensione 22 marzo 2019, EAC 22 marzo 2019 adempia agli obblighi previsti in capo al TSO dal Regolamento *Emergency & Restoration*; più nel dettaglio
 - le nuove versioni degli Allegati A.9 e A.12 al Codice di Rete, come integrate dalla nuova versione del piano EAC, costituiscano la proposta di piano di difesa e dei termini e condizioni per la fornitura dei servizi di difesa ai sensi degli articoli 4(4) e 4(5) del regolamento stesso;
 - la nuova versione dell'Allegato A.10 al Codice di Rete, come integrata dalle nuove versioni dei volumi operativi del piano di riaccensione, costituisca la proposta di piano di ripristino e dei termini e condizioni per la fornitura dei servizi di ripristino ai sensi degli articoli 4(4) e 4(5) del regolamento stesso;
 - l'allegato A.75 al Codice di Rete costituisca la proposta per le regole per la sospensione e il ripristino delle attività di mercato e le disposizioni per il *settlement* dell'energia immessa e prelevata in tali condizioni ai sensi degli articoli 36(1) e 39(1) del regolamento stesso;
- sia pertanto opportuno verificare positivamente le modifiche apportate da Terna al proprio Codice di Rete, come proposte dalla medesima con la comunicazione 8 febbraio 2019, in quanto conformi con le disposizioni previste dal Regolamento *Emergency & Restoration* con riferimento agli ambiti di competenza dell'Autorità;

- sia altresì opportuno verificare positivamente le versioni dei volumi operativi del piano di riaccensione inviate da Terna con la comunicazione riaccensione 22 marzo 2019, limitatamente agli aspetti di competenza dell'Autorità inerenti ai termini e le condizioni per l'erogazione del servizio di riaccensione; e che, a tal proposito,
 - debbano essere concessi agli utenti rilevanti per il ripristino 12 mesi per l'implementazione delle misure di propria competenza inerenti al piano di riaccensione, come previsto dall'articolo 24(6) del Regolamento *Emergency & Restoration*;
 - il termine del 18 dicembre 2019 originariamente previsto da Terna per gli adeguamenti relativi ai dispositivi ILF debba pertanto intendersi posticipato almeno al 22 marzo 2020, data coincidente con i 12 mesi dalla notifica di tali misure ai soggetti interessati;
 - debbano essere condotti approfondimenti in merito alla scelta di fissare al 18 dicembre 2020 il termine per gli adeguamenti relativi ai dispositivi ILF e *black start* per diversi impianti di generazione, in quanto tale termine non sembra trovare riscontro nelle disposizioni del Regolamento *Emergency & Restoration*;
 - l'adeguamento dei sistemi di alimentazione per tutti gli utenti della rete e per tutti i posti di conduzione e manovra debba essere completato entro il 18 dicembre 2022;
 - debbano essere condotti approfondimenti in merito alla scelta di fissare al 18 dicembre 2020 il termine per gli adeguamenti dei sistemi di alimentazione inerenti i posti di conduzione e manovra gestiti dagli utenti della rete rilevanti per il ripristino, in quanto tale termine non sembra trovare riscontro nelle disposizioni del Regolamento *Emergency & Restoration*.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- siano accoglibili le osservazioni degli operatori in merito alla messa a disposizione degli elementi rilevanti per la definizione del prezzo per la valorizzazione dei servizi di dispacciamento in condizioni di sospensione del mercato;
- l'identificazione di tali elementi, tuttavia, necessita di alcuni approfondimenti da parte dell'Autorità; sia pertanto necessario rinviare le scelte in questo ambito ad un successivo provvedimento, da adottare previa consultazione con gli operatori interessati;
- i costi per l'adeguamento a carico degli utenti rilevanti per il ripristino del sistema elettrico possano risultare di entità significativa;
- sia pertanto opportuno, come già anticipato nel DCO 322/2019/R/eel, valutare l'opportunità di introdurre strumenti finalizzati alla copertura (parziale e totale) dei suddetti costi;
- l'Autorità non abbia, tuttavia, a disposizione al momento elementi sufficienti per la predisposizione e la taratura dei sopracitati strumenti; sia pertanto necessario rinviare la definizione di questi ultimi ad un successivo provvedimento, da adottare previa consultazione con gli operatori interessati e a seguito dei chiarimenti che saranno inviati da Terna in merito alla scelte sui termini previsti per gli adeguamenti come

- notificati agli utenti rilevanti per il ripristino con la comunicazione riaccensione 22 marzo 2019;
- non sia invece necessario alcuno strumento di copertura dei costi relativamente ai servizi di difesa del sistema elettrico, in quanto le uniche novità (coordinamento con i TSO confinanti e taratura degli equilibratori automatici di carico) riguardano attività di competenza diretta di Terna e/o delle imprese distributrici per le quali è già prevista apposita copertura nell'ambito dei meccanismi tariffari in coerenza con quanto disposto al riguardo dall'articolo 1 quinquies del decreto legge 239/03

DELIBERA

- 1. di verificare positivamente le versioni del Capitolo 10 del Codice di Rete e degli Allegati A.9, A.10, A.12 e A.75, come inviate da Terna con la comunicazione 8 febbraio 2019, per quanto di competenza dell'Autorità;
- di verificare positivamente le versioni dei volumi operativi del piano di riaccensione come inviate da Terna con la comunicazione riaccensione 22 marzo 2019, posticipando al 22 marzo 2020 il termine originariamente previsto da Terna al 18 dicembre 2019 con riferimento agli adeguamenti dei dispositivi ILF per alcuni impianti di generazione;
- 3. di trasmettere la presente deliberazione a Terna e al Ministero dello Sviluppo Economico;
- 4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 dicembre 2019

IL PRESIDENTE Stefano Besseghini